

DELIBERA N. 461/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA
TESTATA GIORNALISTICA BIDIMEDIA, DELLA SOCIETÀ BIDIMEDIA SRL, PER
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.
28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 novembre 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale della Liguria n. 5126 del 31 luglio 2024 con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente uscente Giovanni Toti e d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Genova, sono stati convocati per i giorni 27 e 28 ottobre 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Liguria;

VISTA la delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre – novembre 2024)”*;

VISTA la nota del 29 ottobre 2024 (prot. n. 0284398), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato in data 24 ottobre 2024 nei confronti della testata giornalistica Bidimedia, della società Bidimedia srl, relativamente alla segnalazione a firma del Consigliere del Gruppo politico Partito Democratico – Articolo 1 sig. Davide Natale in merito alla diffusione di un sondaggio politico elettorale in data 22 ottobre sul sito internet della testata, nel periodo di vigenza del divieto di cui all’art. 8 della legge 28/2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 25 ottobre 2024, con le quali la società Bidimedia srl ha rappresentato, in sintesi, che:

- 1) il blog di BiDiMedia non rappresenta un mezzo di comunicazione di massa destinato al grande pubblico, *“trattandosi di un sito di nicchia specializzato nella tematica sondaggistica, con l’apporto aperto di pochi utenti fidati e selezionati”*;
- 2) la pubblicazione in contestazione non rientra tra quelle vietate per legge, essendo essa inerente a un sondaggio, *“non solo realizzato prima del c.d. buio elettorale di cui all’art. 7, comma primo, Delibera n. 256/10/CSP del 9.12.2010, ma soprattutto diffuso in data 11.10.2024 e tuttora in diffusione sul sito di un noto quotidiano nazionale ed altrove, come segue: https://www.corriere.it/politica/24_ottobre_11/liguria-elezioni-sondaggi-bucci-orlando-ab3bd9f2-a9f4-4a0c-8da3-10826b2bdx1k.shtml”*, presentando altresì la dicitura richiesta dalle norme volta a identificare la precedente diffusione;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

VISTE le conclusioni del Corecom Liguria e la relativa proposta, che si sintetizzano come segue:

- si ravvisa, nella risposta pervenuta da parte della BiDiMedia srl la mancanza di riconducibilità ad un *mezzo di comunicazione di massa*, come previsto nelle definizioni di cui al Regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CONS, art. 1 lett. S;
- si prende atto che il sondaggio oggetto di contestazione era già stato diffuso da altra testata in data precedente all'inizio del periodo di divieto di cui all'art. 8;
- si riscontra sul sito *de quo* la presenza di plurimi sondaggi relativi anche a Paesi extra U.E. (Elezioni Stati Uniti d'America, referendum Moldavia, etc.), così come sondaggi relativi alle prossime elezioni regionali di Umbria e Emilia Romagna e altresì la presenza di numerosi banner di promozione elettorale del candidato alla Presidenza della Regione Liguria del Partito Democratico;

PRESA VISIONE del sondaggio di cui alla segnalazione e del sito internet ove è avvenuta la diffusione in presunta violazione dell'art. 8, della legge 28/2000;

RITENUTO di condividere, nella sostanza, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria in ordine all'opportunità di archiviare il procedimento *de quo* evidenziando, tuttavia, le precisazioni e le conseguenti modifiche alla proposta formulata dal predetto Corecom;

RILEVATO, infatti, che, contrariamente a quanto indicato nel titolo ("Sondaggi Bidimedia blog") della homepage del sito www.sondaggibidimedia.com, oggetto di segnalazione, il sito appare riconducibile alla testata giornalistica Bidimedia, come dichiarato a fondo pagina;

RILEVATO, tuttavia, che il sondaggio oggetto di segnalazione "*Sondaggio IPSOS – Liguria Bucci in testa di 3 punti. Perfetta parità fra le liste*" riporta la dicitura: "*Sondaggio pubblicato lo scorso 11 Ottobre, secondo legge e prima del "buio sondaggistico*";

RITENUTO che la diffusione del sondaggio oggetto di segnalazione sia stata effettuata correttamente, conformemente a quanto stabilito dalla delibera 256/10/CSP nelle osservazioni (anche se con specifico riferimento all'art. 6), secondo cui "*non costituisce violazione del divieto, in linea generale, il semplice richiamo di sondaggi che sono stati già resi pubblici nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento*", e come confermato dalla prassi applicativa dell'Autorità in merito alla legittimità della ripubblicazione di sondaggi diffusi in periodo antecedente al divieto;

RAVVISATA, pertanto, la rispondenza di quanto accertato alla disposizione contenuta nel combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 28 del 2000 e dell'art. 7 del regolamento allegato alla delibera 256/10/CSP;

RITENUTO, pertanto, di disporre l'archiviazione del procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Bidimedia srl e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba